

Legge regionale 12 febbraio 2001 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1 Integrata la disciplina della legge da art. 47, comma 1, L. R. 18/2003
- 2 Integrata la disciplina della legge da art. 28, comma 2, L. R. 4/2005
- 3 Allegato A abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 13/2009
- 4 Derogata la disciplina da art. 8, c. 7 art. 10, c. 2, art. 18, c. 6, art. 19, c. 7 della L.R. 3/2011.
- 5 Articolo 12 bis aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019
- 6 Articolo 12 ter aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019

CAPO I

Finalità, principi organizzativi e procedurali

Art. 1

(Finalità)(3)

1. La presente legge disciplina i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di attività di servizi attraverso l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:

- a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;
- b) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
- c) semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri e i tempi amministrativi.

2. La Regione promuove e sostiene gli sportelli unici mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, attraverso le azioni necessarie all'informatizzazione delle procedure e dei servizi di competenza dei medesimi e all'assunzione dei relativi oneri, nonché attraverso l'erogazione di incentivi.

Note:

1 Parole soppresse al comma 2 da art. 111, comma 1, L. R. 29/2005

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 111, comma 2, L. R. 29/2005

3 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 2

(Principi e ambito di applicazione)(1)

1. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.

2. È garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività produttive e di servizi.

3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.

4. L'intero procedimento presso lo sportello unico si svolge in via telematica ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE.

5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.

6. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative concernenti:

a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché l'esecuzione di opere interne ai locali adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi;

b) l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nell'applicazione della direttiva 2006/123/CE; le procedure e le formalità necessarie per accedere alle attività di servizi e per esercitarle comprendono, in particolare, le dichiarazioni, le notifiche e le istanze necessarie a ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, incluse le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a organismi, ordini e associazioni professionali, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE;

c) lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attività di cui alle lettere a) e b), in conformità alla normativa regionale in materia di edilizia.

7. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 3

(Esclusioni)(1)

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, nonché le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

(2)

2. È fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di

compatibilità e di impatto ambientale, nonché di autorizzazione integrata ambientale.

3.

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/2009

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 19/2012

3 Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera u), L. R. 34/2017

Art. 4

(Assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi)(1)

1. L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi è fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:

a) gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;

b) i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

c) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

d) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;

e) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;

f) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza.

2. Le funzioni di assistenza sono esercitate dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).

3. L'Amministrazione regionale attiva forme di tutoraggio connesse allo svolgimento delle funzioni di marketing territoriale e attrattività nei confronti delle imprese interessate all'insediamento di strutture produttive nel territorio regionale.

4. Le imprese di cui al comma 3 possono richiedere all'Amministrazione regionale di avviare apposite consultazioni preliminari alla progettazione dell'insediamento produttivo, finalizzate a fornire le indicazioni e le valutazioni indispensabili a orientare le scelte imprenditoriali.

5. La Giunta regionale individua le fattispecie per le quali possono essere attivate le consultazioni preliminari di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità per l'attivazione delle consultazioni medesime e individua le amministrazioni pubbliche coinvolte.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 5

(Portale dello sportello unico)(1)(3)

1. L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento

e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.

2. Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.

3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.

4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.

5. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonché la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari. Il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale. Le indicazioni tecniche del gruppo tecnico regionale sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento.

(2)(4)(5)

6. Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete

centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 13/2009

2 Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 6, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 26, comma 1, L. R. 7/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013

4 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 24, comma 6, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013

5 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 5, comma 1, L. R. 3/2015

Art. 6

(Coordinamento tra pubbliche amministrazioni e individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico)(1)(6)

1. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonché per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.

2. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico.

(2)(4)(7)

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza

dello sportello unico.

(3)(5)(8)

4. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo a esse presentate dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono conclusi dall'amministrazione precedente.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 13/2009

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 68, lettera a), L. R. 22/2010

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 68, lettera b), L. R. 22/2010

6 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 68 dell'art. 10, L.R. 22/2010, con cui si disponeva la sostituzione di parole ai commi 2 e 3 del presente articolo; le parole in questione risultano peraltro successivamente soppresse dall'art. 5, comma 1, L.R. 4/2011.

7 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 4/2011

8 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 4/2011

Art. 7

(Semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali)(1)

1. Ai fini della massima accelerazione dell'azione amministrativa, i procedimenti amministrativi regionali di competenza dello sportello unico sono semplificati in conformità ai criteri generali di semplificazione amministrativa previsti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso), e ai principi della direttiva 2006/123/CE.

2. Qualora i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 siano disciplinati con legge regionale, possono essere semplificati mediante regolamenti regionali di delegificazione, adottati previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 8

(Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)

1.La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi è effettuata ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 13/2009

CAPO II

Sportello unico per le attività produttive

Art. 9

(Istituzione e gestione dello sportello unico)(1)(2)

1. I Comuni istituiscono lo sportello unico singolarmente o in forma associata.

2. L'Amministrazione regionale, mediante il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 1/2006, promuove la gestione in forma associata dello sportello unico ed è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione, l'adeguamento e il rafforzamento degli sportelli unici, nonché la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento regionale.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 13/2009

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 10

(Funzioni dello sportello unico)

1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla normativa vigente relativamente alle funzioni in materia di insediamenti produttivi e di avvio e svolgimento di attività di servizi.

(1)

2. Lo sportello unico svolge in particolare i seguenti compiti:

a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti a istanze di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi, e di avvio e svolgimento di attività di servizi;

b)

(ABROGATA)

c) assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali;

d) garantisce a tutti i singoli soggetti interessati l'accesso, in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione da essi presentate e lo stato del loro iter procedurale;

e) su richiesta dei soggetti interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. Tale parere viene reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;

f) fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attività di servizi;

g) diffonde ogni informazione relativa ad attività produttive e ad attività di servizi;

h) assume la responsabilità della regolarità formale e della completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è prevista un'unica richiesta di integrazione istruttoria.

(2)(3)(4)(5)(6)(7)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009

2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009

3 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 13/2009

4 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 13/2009

5 Parole sopresse alla lettera d) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 13/2009

6 Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 13/2009

7 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 13/2009

CAPO III

Procedimento semplificato

Art. 11

(Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi)(4)

1. Il procedimento ordinario presso lo sportello unico mediante conferenza di servizi si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.

2. Il responsabile del procedimento presso lo sportello unico indice la conferenza di servizi entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La conferenza di servizi si svolge in conformità e nei termini di cui agli articoli da 22 a 22 ter legge regionale 7/2000.

(5)

3. Qualora il procedimento sia di competenza di un'unica amministrazione, lo sportello unico trasmette la domanda all'amministrazione competente che provvede nei termini previsti.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 18/2004

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 18/2004

3 Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 18/2004

4 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 13/2009

5 Parole sostituite al comma 2 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010

Art. 12

(Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)(1)

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente, emette il diniego di permesso di costruire, ovvero sospende il relativo procedimento.

2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 2. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire progetto di variante, sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.

3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante e segue le procedure delle varianti di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.

(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 13/2009

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 21/2015

Art. 12 bis

(Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale)(1)

1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 i seguenti interventi:

a) ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D1, D2, D3 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono necessari per almeno una delle seguenti fattispecie:

1) adeguamento degli immobili o degli impianti a obblighi o prescrizioni tecniche derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, riferite all'attività produttiva e nella misura minima necessaria al rispetto delle norme;

2) adeguamento o modifica della struttura o degli impianti fino a un massimo del 70 per cento della superficie del lotto.

b) tutte le modifiche planovolumetriche di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta già approvate, necessarie per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio;

c) l'ampliamento della superficie utile di edifici o unità immobiliari esistenti a destinazione produttiva industriale o artigianale, attraverso la realizzazione di solai interpiano senza modifiche della sagoma esistente.

(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019

2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 12 ter

(Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico)

generale)(1)

1. Previo parere favorevole del Consiglio comunale, sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive, anche in difformità dallo strumento urbanistico comunale per quanto attiene a indici, parametri, destinazioni e zonizzazione urbanistica, purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume o della superficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta, necessari per il mantenimento o per l'incremento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo comparto sul quale insiste l'attività da ampliare o comunque costituire con questa, a seguito dell'intervento, un unico aggregato produttivo.

(2)

2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria di più interventi distinti.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 2, L. R. 9/2019

CAPO IV

Procedimento mediante autocertificazione

Art. 13

(Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso)(1)

1. Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della legge regionale 7/2000, la dichiarazione di inizio attività o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso è presentata allo sportello unico.

2. La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la

sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.

3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.

4. Lo sportello unico, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti, al registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per l'avvio dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 14

(Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)(1)

1. Nei casi di cui all'articolo 13, lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.

2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1 riguarda fra l'altro:

a) la prevenzione degli incendi;

b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;

c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;

- d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);
- e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
- g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
- h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
- i) le industrie qualificate come insalubri;
- j) le misure di contenimento energetico.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 13/2009

CAPO V

Procedura di collaudo

Art. 15

(Chiusura dei lavori e collaudo)(1)

1 ante. Il soggetto interessato comunica allo sportello unico la chiusura dei lavori trasmettendo la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ovvero il certificato di collaudo, quando il collaudo è previsto dalle norme vigenti.

(2)

1. Le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto,

all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

(3)

2. Al collaudo partecipano i tecnici dello sportello unico che, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente delle Amministrazioni competenti, fatto salvo il termine finale del procedimento. L'impresa chiede allo sportello unico di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il decimo e il quarantacinquesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze allo sportello unico. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.

3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

4. Il certificato di cui al comma 3 è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica e all'Ordine o all'Albo professionale competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

6. La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati presso l'archivio informatico dello sportello unico.

7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Note:

1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009

2 Comma 1 ante aggiunto da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009

3 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 13/2009

Art. 16

(Spese)

1. In relazione ai procedimenti di competenza dello sportello unico, il Comune o i Comuni associati pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.

(1)

2. Lo sportello unico provvede alla riscossione delle spese e diritti di cui al comma 1, riversandoli alle Amministrazioni che hanno svolto attività nell'ambito del procedimento unico.

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 13/2009

CAPO VI

Semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 43/1990)

L'articolo 10 della legge regionale 43/1990, è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

(Presentazione dello studio di impatto ambientale)

1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), prima dell'inoltro del progetto alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, pareri, nullaosta o altri atti che consentono la realizzazione dell'opera medesima, deve presentare al Servizio per la valutazione d'impatto ambientale presso la Direzione regionale dell'ambiente, anche su supporto informatico, uno studio di impatto ambientale redatto conformemente all'articolo 11.
2. Contestualmente alla presentazione dello studio, il soggetto proponente provvede a far pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione, con la specificazione dell'oggetto dell'opera, del soggetto proponente, della localizzazione e con una sommaria descrizione dell'opera medesima.
3. L'annuncio dell'avvenuta presentazione dello studio è diffuso dall'Amministrazione regionale attraverso le reti informatiche di uso generale.>>.

Art. 18

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 125, comma 1, L. R. 17/2010

Art. 19

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 43/1990, le parole <<Presidente della Giunta regionale>> sono sostituite dalle parole <<Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale>>.

2. All'articolo 13, comma 3, lettera a), della legge regionale 43/1990 le parole <<15 giorni>> sono sostituite dalle parole <<10 giorni>>.

Art. 20

(Modifiche e integrazioni all'articolo 15 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 15 della legge regionale 43/1990, al comma 1, le parole <<e di esso è fatta menzione nel rapporto di cui all'articolo 18>> sono abrogate.

2. All'articolo 15 della legge regionale 43/1990, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale può disporre al proponente, per una sola volta, con ordinanza del Direttore del Servizio stesso, l'integrazione dello studio con ulteriori elementi informativi e valutativi, che risultino necessari in base all'istruttoria svolta e ai pareri ricevuti. Entro il medesimo termine il proponente può altresì presentare autonomamente ulteriori integrazioni.

2 ter. L'adozione dell'ordinanza di cui al comma 2 bis, che deve contenere il termine perentorio, eventualmente prorogabile una sola volta su richiesta motivata del proponente, entro il quale, a pena di archiviazione della pratica, il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste, sospende la procedura, che riprende al momento della presentazione degli elementi integrativi richiesti.>>.

Art. 21

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 125, comma 1, L. R. 17/2010

Art. 22

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 43/1990)

1. La rubrica dell'articolo 17 della legge regionale 43/1990 è sostituita dalla seguente: <<Parere della Commissione tecnico-consultiva VIA>>.

2. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 43/1990 le parole <<il Comitato Tecnico Regionale (CTR)>> sono sostituite dalle parole <<la Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22>>.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 43/1990 le parole <<Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, successivamente alla trasmissione del rapporto di cui all'articolo 18>> sono sostituite dalle parole <<La Giunta regionale con propria deliberazione, entro il termine massimo di trenta giorni dall'espressione del parere di cui all'articolo 17 da parte della Commissione tecnico-consultiva VIA,>>.

2. All'articolo 19 della legge regionale 43/1990, il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il provvedimento di cui al comma 1 è notificato al soggetto proponente il progetto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è inoltre trasmesso alle autorità e al pubblico interessato individuati ai sensi dell'articolo 13, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento stesso.>>.

Art. 24

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 43/1990)

1. L'articolo 22 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Commissione tecnico-consultiva VIA)

1. Presso la Direzione regionale dell'ambiente è istituita la Commissione tecnico-consultiva VIA, che assolve le funzioni di organo di consulenza tecnica

dell'Amministrazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge; la Commissione è composta da:

- a)** l'Assessore regionale all'ambiente che la presiede;
- b)** il Direttore regionale dell'ambiente o il suo sostituto, che ne assume la presidenza in caso di assenza dell'Assessore regionale all'ambiente;
- c)** il Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale o il suo sostituto;
- d)** i Direttori regionali della pianificazione territoriale, delle foreste e della viabilità e trasporti, ovvero i loro delegati;
- e)** il Direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ovvero un suo delegato;
- f)** due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati, proposte una ciascuna dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine;
- g)** due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986 ed operanti in Regione.

2. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e tecnici appartenenti ad altri uffici regionali o ad altri enti e organismi, in relazione alle esigenze di valutazione di specifici progetti.

3. I membri di cui alle lettere f) e g) del comma 1 durano in carica tre anni.

4. Per la scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), costituisce titolo preferenziale l'eventuale curriculum comprovante la specifica esperienza professionale o di studio dei candidati in materie attinenti la valutazione di impatto ambientale. Si deve inoltre tenere conto dell'esigenza di garantire la presenza all'interno della Commissione della più vasta gamma di competenze tecnico-scientifiche, necessarie al fine di una valutazione interdisciplinare dei progetti.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente. In caso di assenza o impedimento del segretario, svolge le funzioni di

segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione.

6. La Commissione tecnico-consultiva VIA in particolare:

a) formula i pareri di cui all'articolo 17;

b) esprime parere sullo schema di regolamento di esecuzione della presente legge e sulle sue eventuali modifiche;

c) si pronuncia sull'elaborazione delle guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale;

d) si pronuncia sull'adozione di criteri e direttive per l'attuazione della presente legge ed in particolare per l'esame preliminare degli studi di impatto ambientale e la gestione degli strumenti informativi di cui all'articolo 28.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come rispettivamente da ultimo modificati dall'articolo 65, comma 3 e dall'articolo 66, comma 4, della legge regionale 34/1997.>>.

Art. 25

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

CAPO VII

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 26

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012

Art. 27

(Norma di coordinamento)

1. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente attuatore può richiedere, entro trenta giorni, l'attivazione della Conferenza alla struttura competente di cui all'articolo 32 ter, comma 4, della legge regionale 46/1986, come inserito dall'articolo 26. Tale richiesta è comunicata all'autorità procedente che dispone l'archiviazione del procedimento in corso.

2. Ai fini del coordinamento procedurale, entro l'1 gennaio 2002, sono ridisciplinate le funzioni di consulenza tecnica previste dalla legge regionale 46/1986; conseguentemente a decorrere dalla medesima data sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 46/1986.

CAPO VIII

Norme transitorie e finali

Art. 28

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 29

(Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2 bis. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso l'Amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.>>.

2. All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. Nella prima riunione della conferenza di servizi è stabilito il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale indicente procede ai sensi del comma 6.>>.

3. All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

<<5 bis. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione. Nel caso in cui i chiarimenti e gli atti richiesti non siano forniti entro trenta giorni dalla richiesta, si procede all'esame del provvedimento. Il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ripresa dei lavori della conferenza di servizi.>>.

4. All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione regionale, quest'ultima assume comunque la determinazione di conclusione del

procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.>>.

Art. 30

(Norma transitoria)

1. Fino alla formale istituzione della Commissione tecnico-consultiva VIA, di cui all'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, continua a svolgere le funzioni di organo di consulenza dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare per quanto concerne l'espressione dei pareri di cui all'articolo 17 della legge regionale 43/1990, il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 46/1986, nella composizione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 65.

Art. 31

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 18 e 23 della legge regionale 43/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IX

Semplificazione del corpo legislativo regionale

Art. 32

(Finalità)

1. Con il seguente capo la Regione Friuli-Venezia Giulia realizza, mediante l'abrogazione espressa di disposizioni regionali, il fine di semplificare il sistema legislativo regionale.

Art. 33

(Abrogazione di disposizioni regionali)

1. Sono abrogate le disposizioni regionali indicate nell'allegato B.

Art. 34

(Conferma delle abrogazioni implicite)

1. È confermata l'abrogazione già disposta in maniera implicita delle disposizioni regionali indicate nell'allegato C.

Art. 35

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui agli allegati B e C continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa.

CAPO X

Norme finanziarie

Art. 36

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base 52.3.1.1.664 e 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 156 e 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c) e d), fanno carico alle unità previsionali di base 1.3.1.1.12 e 1.3.1.2.13 dello

stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 50 e 55 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Per le finalità previste dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 43/1990, come da ultimo modificata dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2510 "Spese relative alla valutazione di impatto ambientale", che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 22 - spese di investimento - con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 2444 (2.1.220.3.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale - con la denominazione "Spese per attività promozionali, collaborazioni esterne e per la costituzione del Sistema informativo finalizzato alla VIA".

4. All'onere di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 24 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).